

Salma, cadavere, resto mortale, resto anatomico, feto: definizioni e normativa relativa.

Approfondimenti:

Dal Dizionario della Lingua Italiana Devoto-Oli:

Cadavere: Corpo umano dopo la morte.

Salma: Spoglia mortale; comporre la salma nella bara; il riconoscimento delle salme.

Dal Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani:

cadàvere *lat.* CADÀVER dal *lat.* CAD-ERE *cadere* (con una terminazione VER, la stessa che è in papà-ver) cioè *corpo caduto*, come il *gr.* PTÒMA *cadavere* da ΠΙΠΤΟ *cado*. Altri lo vuole detto per KRADVER dalla stessa radice del *sscr.* KRAVIS, KRAYJA *carne, carogna*, a cui pur si connette il *got.* KRAIVA = *a. a. ted.* KRËO (*genit.* KRËWES) *cadavere* (*v. Carne*) ed altri ancora (per addurre un esempio di aberrazioni etimologiche) lo traggono dalle prime tre sillabe dalle parole CA-ro, DA-ta, VER-mibus *carne abbandonata ai vermi*. — Il corpo dell'uomo dopo morto.

Deriv. *Cadaverico.*

salma dal tardo *lat.* SÀLMA, che viene dal *gr.* SÀGMA (*med. ell. ted. soum, mod. laum*) *carico, basto*, e anche *cusulo* (come *smeraldo* — *prov. esmerauda, gr. smà-agdos*) mediante una forma intermedia SÀUMA (*Gr. Soma*): da connettersi a SÀTTÒ *ver* *sàg-tò [*perf.* sè-sag me] *premo fortemente insieme e quindi carico, riempio di*

Dal sito www.funeralia.net, organo ufficiale di ASNAF & AS Associazione Nazionale Attività Funebre ed Assistenziale (Soggetto di rappresentanza della categoria degli operatori funebri ed anche assistenziali).

Normative

Come si può enucleare meglio la differenza operativa tra il concetto di "salma" e quello di "cadavere"?

N.d.R: Nell'indice della rubrica "Normative" potrete reperire altri quattro articoli tematici, correlati al trattamento di salme, cadaveri, ossa e resti mortali dal titolo:

-- "La morte ed il diritto funerario nell'ordinamento giuridico italiano".



- *"Ragionamenti normativi sul trasporto di salme infette".*
- *"Recupero salme sulla scena di sinistri stradali e periodo d'osservazione".*
- *"Una strana difformità regolamentare (nella destinazione dei resti ossei)."*

Nell'archivio di "Formazione Tecnica", invece, potrete consultare un saggio sul trasporto dell'inconsunto cimiteriale dal titolo:

- *"Regole operative per il trasporto dei resti mortali non mineralizzati fuori del recinto cimiteriale, in caso di cremazione".*



Addentriamoci, ora, nel merito dell'interrogativo di cui sopra.

Nel DPR 285/90 il discrimen linguistico tra "salma" e "cadavere" non esiste, siccome si ricorre alle due accezioni in modo promiscuo, come già correttamente rilevato in altre occasioni.

Ecco un esempio abbastanza sintomatico: Art. 87 del DPR 285/90: "E'vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore rispetto alle casse con le quali [il cadavere] fu collocato nel loculo al momento della tumulazione".

In questo caso non solo si usano indistintamente le parole "cadavere" e "salma", ma si continua a parlare di "cadavere" e "salma" anche in caso di estumulazione ordinaria, ovvero quando sia trascorso il periodo minimo di sepoltura legale, pari a 20 anni.

Per effetto del DPR 254/2003, però, dopo i 20 anni dalla sepoltura in nicchia muraria il fenomeno cadaverico (il cosiddetto "inconsunto cimiteriale"), che si rinviene all'atto dell'estumulazione, non è più né cadavere, né salma, ma solo resto mortale, ancorché presentasse ancora le fattezze integre di un corpo umano. Per i risvolti penali inerenti ad interventi contra legem, praticati su cadaveri o resti mortali, invitiamo i nuovi lettori a consultare l'articolo proposto sempre nella rubrica "Normative", dal titolo "IL SENTENZIARIO".

Il legislatore, in questi anni, ha cercato di novellare la terminologia della polizia mortuaria, per meglio definire determinate fattispecie "effettuali".

Certi atti oppure determinate precauzioni riguardano esclusivamente, di volta in volta, cadaveri, salme o resti mortali.

Le salme (ossia i corpi umani senza vita prima del decorso del periodo d'osservazione) non possono esser:

- *racchiuse nel cofano mortuario.*
- *sottoposte a trattamenti conservativi (siringazione cavitaria oppure, in prospettiva futura, tanatoprassi).*
- *deposte in cella frigorifera.*
- *soggette ad esame autoptico per il riscontro diagnostico.*

-- *sepolte, ovvero esser cremate.*

I cadaveri (ossia i corpi umani privi di vita quando sia trascorso completamente il periodo di osservazione), invece, non possono esser trasportati se non a cassa chiusa, possono esser interessati da trattamenti conservativi oppure da autopsia e possono esser inviati alla loro destinazione prescelta (sepoltura, incinerazione oppure trasporto verso l'estero).

I resti mortali, infine, ex DPR 254/2004, possono esser inviati direttamente alla cremazione, anche se provenienti da estumulazione, mentre con la precedente disciplina (art. 86, comma 2 del DPR 285/90), quest'ultimi avrebbero dovuto obbligatoriamente esser inumati per almeno 5 anni (comma 3 art. 86 DPR 285/90) , prima della loro incinerazione.



La disciplina dell'autorizzazione al trasporto e le modalità del trasporto stesso sono, poi, radicalmente diversi se riguardano cadaveri oppure resti mortali.



Determinate cautele igieniche, infatti, (ad esempio la duplice cassa lignea e metallica, oppure il dispositivo di plastica biodegradabile, con effetto impermeabilizzante, in sostituzione dello zinco) indispensabili per i cadaveri non si applicano sempre al trasferimento dei resti mortali assimilabili ad ossame (Art. 36, comma1 DPR 285/90).

Con la formula "resti mortali assimilabili ad ossa umane" si è voluto escludere dalle esenzioni dell'Art 36 l'esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativi/conservativo che dovesse presentare ancora percolazione di liquami dovuta alla presenza residua di parti molli.

Cadaveri e resti mortali differiscono, poi, sotto un ulteriore aspetto: i cadaveri di persone decedute prima dell'entrata in vigore del DPR 285/90 e magari tumulati meno di 20 anni fa (altrimenti decorsi i 20 anni, ad oggi, in regime di DPR 254/2003, questi cadaveri, magari ancora incorrotti ed integri, sarebbero in tutto e per tutto assimilabili a resti mortali) possono esser cremati solo quando venga rinvenuta una dichiarazione postuma del de cuius in favore della cremazione, mentre il resto mortale secondo la disciplina del suddetto DPR 254/2003, come abbiamo dimostrato in precedenza, può sempre esser cremato su istanza degli aventi titolo.

Per i feretri inumati, invece, il problema non sussiste più, perché il periodo di sepoltura legale per salme sepolte in campo di terra (10 anni) è già abbondantemente trascorso dall'entrata in vigore del DPR 285/90. (avvenuta il 27/10/1990).



L'unica eccezione potrebbe esser rappresentata da quei Comuni che, per le caratteristiche fisiche dei terreni nelle quadre di inumazione avessero, tramite provvedimento del Ministro della Sanità, prolungato il periodo di sepoltura legale oltre i 10 anni canonici (art. 82 comma 2 DPR 285/90).

Concentriamoci, ora, sull'ultimo punto della questione "esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativi/conservativo".

Qual è il regime autorizzatorio per la cremazione dei resti mortali inconsunti, dopo l'entrata in vigore del DPR 254/2003?

Con le norme attualmente in vigore è sempre permessa l'incinerazione dell'esito del fenomeno cadaverico trasformativi/conservativo su richiesta di tutti i familiari aventi titolo perché compresi nei cespiti successivi (a meno che non vi sia un divieto espresso in vita dal de cuius).



E' importante sottolineare un dato:

Il consenso di cremazione di tutti i famigliari aventi titolo, nell'eventualità di disaccordo o dissidio tra quest'ultimi, in merito all'incinerazione del resto mortale, ha spesso creato una situazione di emparse operativo di difficile soluzione. (1)

Se in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado fosse sufficiente la maggioranza assoluta di costoro tutta la procedura risulterebbe drasticamente più snella ed efficace al fine di recuperare posti salma nei nostri congestionati cimiteri. (2)

(1) [Spesso la cremazione, nella mentalità più conservatrice e tradizionalista, comunque	(2) [Lo schema di revisione del regolamento di polizia mortuaria approntato verso la fine degli anni '90
--	--

<i>rispettare, è ancora avvertita come una violenza gratuita perpetrata contro le spoglie e la memoria dei defunti]</i>	<i>e, naturalmente subito insabbiato (o...affossato?) prevedeva questa ragionevolissima possibilità, che a nostro avviso sarebbe opportuno recuperare ed inserire nelle diverse legislazioni regionali cui sarà sottoposto il comparto funebre e cimiteriale del nostro Paese]</i>
---	--

Per le salme di persone decedute dopo il 1990 vale, inoltre, il principio del silenzio assenso, ossia alla decisione dei familiari si sostituisce la volontà del Responsabile del cimitero quando sia stata comunicata, con opportuna pubblicità-notizia l'invio ad incinerazione di tali cadaveri non mineralizzati, previa, naturalmente una disposizione del Sindaco con apposita ordinanza.

Dal sito internet del Comune di Faenza:

...

“Al fine di specificare le prescrizioni di ogni singolo caso, è necessario fornire preventivamente alcune definizioni:

salma *corpo umano senza vita prima che sia effettuato l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo;*

cadavere *corpo umano senza vita dopo l'accertamento del decesso da parte del medico necroscopo;*

resti mortali *esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;*

resti ossei *resti mortali assimilabili ad ossa umane;*

ceneri *esiti del processo di cremazione.”*

Differenza tra salma e resti mortali

Al Dott. Sereno Scolaro, sul sito www.forum.enti.it, nel gennaio 2010 venne chiesto: Che differenza c'è tra salma e resti mortali?

Il Dott. Scolaro così ha risposto:

“A domanda, risponde: dove ?

Infatti, in alcune regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana) e' stata introdotta (a volte con legge, altre con regolamento) una definizione tra i 2 termini, mentre al di fuori di esse, essi si possono ancora considerare sostanzialmente sinonimi.

Nelle regioni (che, fortunatamente, hanno fatto ricorso a definizioni identiche) hanno introdotto queste distinzioni terminologiche, la differenza e' la seguente:

- *salma: corpo umano inanimato prima dell'accertamento della morte,*
- *cadavere: corpo umano inanimato dopo intervenuto l'accertamento della morte.*



Cioe', vi e' una componente comune (corpo umano inanimato) e un criterio differenziale (prima/dopo l'accertamento di morte)."

Quesito simile tratto dalla pagina "Forum" del sito www.TUTTOSUICIMITERI.it:

Salma, cadavere, resto mortale, resto anatomico, feto: definizioni e normativa relativa.

L'esito del fenomeno trasformativo post mortem passa per tre stadi:

Salma: il corpo umano esanime, ma prima che sia trascorso il periodo d'osservazione, dopo il quale la spoglia mortale sarà considerata cadavere (da prassi medico-legale). La salma viene tenuta in osservazione per 24 ore in sala di osservazione per eventuali manifestazioni di vita prima di essere avviata a sepoltura. Nella prassi cimiteriale è invalso l'uso di identificare con la dizione "posto salma" quello che in realtà si dovrebbe chiamare "posto cadavere" per indicare l'unità di misura delle sepolture.

Cadavere: il corpo dell'uomo dopo che ne sia stata accertata la morte. Dopo 20 anni dalla tumulazione o 10 dall'inumazione, a prescindere dall'avvenuta o mancata mineralizzazione del cadavere, l'esito da fenomeno cadaverico, di tipo trasformativo/conservativo, è sempre classificabile come un semplice resto mortale (secondo DPR 254/2003 art. 3 comma b)

Resto mortale: trascorso il periodo di cui sopra, l'esito del processo trasformativo post mortem, classificato resto mortale, può presentarsi in forme diverse.

- *saponificato, ovvero si riscontrano attorno alle ossa delle sostanze grasse saponose,*
- *mummificato o corificato, quando il cadavere si è asciugato e l'involucro esterno ha assunto una consistenza cuoiosa; si riscontra spesso nelle estumulazioni*
- *mineralizzato quando si riscontrano solo ossa debolmente legate fra loro, e in questo caso si parla di resti ossei.*

Nei primi due casi occorre reinumare il cadavere per completare il ciclo di consunzione (o cremare i resti).

Resti ossei: l'esito finale del processo trasformativo del corpo umano dopo la completa mineralizzazione. Non essendo stabilito con esattezza il punto di passaggio fra resto inconsunto e resto osseo, di prassi si puo' dire che si tratta di resto osseo quando la riduzione (distacco di ossa singole o debolmente connesse, tipo vertebre) può essere condotta a termine senza manovre brusche, senza dovere ricorrere a torsioni innaturali od a strappi violenti.

L'importante è che i resti mortali ed i resti ossei vengano manipolati con riguardo e rispetto.

I resti ossei dopo la esumazione/estumulazione possono essere riposti in cassette resti ossei all'interno di tumulazioni oppure avviate all'ossario comune, per la conservazione in



perpetuo o si può attuare la loro riduzione mediante cremazione e successiva conservazione in cinerario comune.

Parti anatomiche: qualunque esse siano, purché sia riconoscibile la loro originaria appartenenza al corpo umano (Art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 15 luglio 2003 n. 254)

Le parti anatomiche riconoscibili (arti, oppure porzioni degli stessi) possono esser sepolte in tumulo, fossa, oppure cremate, mentre le parti anatomiche non riconoscibili, essendo rifiuti sanitari a rischio infettivo, debbono esser necessariamente inviate a termodistruzione, non in ara crematoria ma presso il normale inceneritore.

Feti: l'esito di un fenomeno abortivo. Si distinguono in:

- *nati-morti: sono i bambini che abbiano superato le 28 settimane di gestazione al momento del parto: vige l'obbligo di registrazione presso l'anagrafe e seguono la procedura prevista per i cadaveri*
- *prodotti del concepimento con gestazione inferiore alle 28 settimane: nessun obbligo di registrazione. Possono anche esser sepolti in tumulo, fossa, oppure cremati, previa richiesta dei genitori all'Azienda Sanitaria. Altrimenti vengono equiparati ai rifiuti sanitari.*

La classificazione precedente è importante in relazione ai reati che si possono commettere nei riguardi degli esiti trasformativi; in particolare è importante la condizione di cadavere, perché in presenza dello stesso è possibile commettere violazioni di carattere penale.

La tutela penale comprende anche parti di cadavere, qualunque esse siano. purché sia riconoscibile la loro appartenenza al corpo umano privo di vita, e parti anatomiche riconoscibili.

Nel caso di estumulazioni straordinarie o comunque nel caso di cadaveri o dubbi, si deve tener presente anche l'art. 87 del D. P. R. 285/90 e in ogni caso la sentenza della Corte di Cassazione 21 febbraio 2003, n.17050 (1).

Le trasgressioni al regolamento nazionale di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 implicano sanzioni amministrative pecuniarie.

Il codice penale al Titolo IV annovera, assieme ai delitti contro la sensibilità religiosa, anche particolari reati rivolti contro la pietà riservata ai defunti.

Per Manomissione del cadavere, dunque, si intende il compimento di quei gesti o trattamenti tali da comportare il deturpamento, la mutilazione, la distruzione, la soppressione, la dispersione, l'occultamento e l'uso illegittimo della salma. Queste alterazioni sono trattate da quattro specifiche norme incriminative del codice penale.

1. Il vilipendio di cadavere si manifesta con azioni volte a dimostrare disprezzo ed oltraggio verso le spoglie e le loro ceneri. In caso di atti di estrema brutalità oppure, ancor peggio di oscenità, come esplicite manifestazioni a sfondo necrofilo, il reato è aggravato.

2. La distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere consta nel ridurre al nulla la salma, con procedimenti combustivi o provocandone la dissoluzione attraverso sostanze chimiche corrosive. Una grave aggravante consiste, invece, commettere il fatto criminoso in un cimitero o in altro luogo di sepoltura, deposito o custodia delle salme.



3. L'occultamento di cadavere o delle sue ceneri si distingue, invece, perché il nascondimento è solo temporaneo ed escogitato in modo che le spoglie possano prima o poi essere ritrovate.

4. L'uso illegittimo di cadavere (art. 413) è commesso da chiunque dissezioni, squarti o, altrimenti, adoperi le spoglie mortali di un uomo, o parti di esse, a fini scientifici, didattici o di pura e morbosa curiosità, in ogni caso, non ammessi dalla legge.

Nel novero dei crimini, contro il rispetto sacrale verso i defunti, il codice considera e reprime tre distinte attività illegali come: la profanazione delle tombe (violazione di sepolcro art. 407 ed il vilipendio di sepolcro, art. 408), il turbamento di una cerimonia esequiale o di un servizio funebre art. 409 e le manomissioni di un cadavere.

Per gli articoli del codice si veda la normativa di riferimento

Note:

(1) Corte di Cassazione – Penale, Sentenza 21 febbraio 2003, n.17050:

“Il reato di vilipendio di cadavere è integrato da qualunque manipolazione di resti umani che consista in comportamenti idonei ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, non resi necessari da prescrizioni tecniche dettate dal tipo di intervento o addirittura vietati, con la consapevolezza del loro carattere ultroneo o incompatibile con le prescrizioni proprie del tipo di attività svolto. Infatti, secondo consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità che, seppur risalente nel tempo, non è stato mai contrastato da pronunce di segno opposto, il dolo del reato di cui all’art. 410 c.p. è generico, di talché l’elemento psicologico di detto delitto è integrato dalla consapevolezza del fatto che, come nel caso di specie, l’azione posta in essere non è conforme alle prescrizioni o esigenze tecniche afferenti al tipo attività espletata ed è idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti”.

Una chiosa: Nella nozione giuridico-penale di spoglie umane non si annoverano pertanto le mummie, gli scheletri, i teschi e le ossa, conservati nei musei e negli istituti scientifici, che, per la loro destinazione e uso, hanno cessato di essere oggetto di venerazione e di pietà. Invece, la destinazione temporanea delle salme alle sale anatomiche non modifica tale nozione perciò ogni atto che non sia necessariamente connesso alle esigenze scientifiche può risultare punibile.

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su “Play store” di Google che su “App Store di iTune” di Apple, nonché su “ WindowsPhone” ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle “App

